



Città di Modugno

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 30/03/2017

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
MODIFICA.**

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale dalle ore 10.31, in sessione ordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

	<i>Presente</i>		<i>Presente</i>
1 CATALANO Francesco	Sì	14 PAZIENZA Pasquale	Sì
2 COTUGNO Eupreprio Cosimo	Sì	15 ALTAMURA Luigino	Sì
3 ARMENISE Antonio	Sì	16 CRAMAROSSA Fabrizio	Sì
4 MAGRONE Paolo	Sì	17 CLEMENTINI Domenico	Sì
5 DELZOTTI Leonardo	Sì	18 VASILE Lorenzo	Sì
6 VOLPICELLA Lucia	No	19 BONASIA Nicola	Sì
7 MAIULLARI Teresa	Sì	20 DEL ZOTTI Vito	Sì
8 PANETTELLA Maurizio	Sì	21 MASSARELLI Pietro	Sì
9 PRIORE Innocenza	Sì	22 VITUCCI Simona	No
10 CASTAGNA Giuseppe	Sì	23 BARILE Raffaele	Sì
11 DI CIAULA Francesca	Sì	24 SCIANNIMANICO Arcangelo	Sì
12 LONGO Valentina	Sì		
13 FEDELE Agostino	Sì		
		25 MAGRONE Nicola - Sindaco	Sì

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 23. SONO, ALTRESI', PRESENTI GLI ASSESSORI: ALFONSI, BANCHINO, FORMICOLA, LUCIANO, SCARDIGNO

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott.ssa LONGO Valentina
Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale: Dott.ssa MAGGIO Beatrice

Città di Modugno - CC n. 16 del 30/03/2017
Copia

Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'assessore Leonardo Banchino il quale, alla luce dell'istruttoria del Servizio Entrate, illustra la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

“Premesso:

che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (art. 1 commi 639-731) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta di tre distinti prelievi:

- l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) relativa alla componente patrimoniale;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

che la TARI assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che abbiano realizzato sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico prevedano l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (art. 1 comma 677);

che deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (art. 1 comma 653-654);

che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (art. 1 comma 666);

Visto:

l'art. 21 del vigente Regolamento per la Tassa sui Rifiuti – TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016, che recita:

Art. 21

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata sulla base di una percentuale del 75% della riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti in discarica derivanti dalla raccolta differenziata e ottenuti sulla base del prodotto del quantitativo dei rifiuti non smaltiti (ottenuti a loro volta dal prodotto del totale dei rifiuti smaltiti per la percentuale di raccolta differenziata) espresso in tonnellate moltiplicati per il costo di smaltimento espresso in €/t.
3. L'importo delle riduzioni previste dai commi sub 1) e 2) determina un abbattimento della quota dei costi imputabili alla parte variabile delle utenze domestiche ed il correlato incremento, di pari importo, della quota di costi imputabili alla parte variabile delle utenze non domestiche.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del **50%** della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre, di un'apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione compete solo per l'anno successivo a quello dell'istanza.



Visto:

l'art. 27 del vigente Regolamento per la Tassa sui Rifiuti – TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016, che recita:

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso**. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo Posta Elettronica Certificata. La denuncia si intende consegnata:
 - a. all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta;
 - b. alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale;
 - c. alla data di invio risultante dal rapporto di ricezione per la Posta Elettronica Certificata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione stessa**. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare qualora soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della rapporto con il soggetto passivo;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero dell'interno dell'appartamento, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

UTENZE NON DOMESTICHE

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, oggetto sociale/attività svolta, sede principale o legale, codice fiscale, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Eventuale indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere sempre regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione può essere sottoscritta anche con firma digitale.



6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione**, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la cessazione stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 6) il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Visto:

l'art. 37 del vigente Regolamento per la Tassa sui Rifiuti – TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016, che recita:

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo, disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013, è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Relativamente all'agevolazione per il compostaggio dei rifiuti domestici, di cui all'art. 21, comma 4, producono effetti sull'anno d'imposta 2014 le istanze prodotte allo stesso fine, nel corso dell'anno 2013, in vigenza della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).
4. I termini previsti per la presentazione di istanze rivolte al riconoscimento di agevolazioni sulla presente imposta, per l'anno 2014, qualora scaduti alla data di approvazione del presente Regolamento, sono prorogati di sessanta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento.
5. Esclusivamente per l'anno d'imposta 2014, i termini di pagamento previsti dall'articolo 26, comma 3, sono posticipati al 16 novembre 2014 e al 16 maggio 2015.

Riscontrata la necessità di modificare i citati tre articoli del vigente Regolamento per la Tassa sui Rifiuti (TARI) nel rispetto delle esigenze dei cittadini e di questa amministrazione e senza arrecare squilibri finanziari al Bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2017, al fine di:

1. Introdurre la nuova riduzione sulla parte variabile della tariffa, come da Regolamento Comunale per l'utilizzo delle compostiere, approvato con Delibera di C.C. n 9 del 23/02/2017;
2. Modificare i termini della dichiarazione Tari per inizio, variazione e cessazione dell'occupazione di aree e locali in conformità agli adempimenti rivenienti dal nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani cosiddetto "porta a porta";
3. Regolamentare la fase transitoria di applicazione della nuova normativa prevista per la dichiarazione Tari.

Visto l'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 27 comma 8 della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i



regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in legge n. 214/2011 il quale recita:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52 comma 2 terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto l'articolo 5 comma 11 del DL n. 244/2016 il quale prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 31/03/2017;

Alla luce di quanto precede, sottopone la presente proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale al fine della relativa approvazione.

\ L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione

f.to Leonardo Banchino”

Intervengono i consiglieri CRAMAROSSA, PANETTELLA e DEL ZOTTI Vito, nonché l'assessore BANCHINO. Si dà atto che nel corso del dibattito esce il consigliere VASILE (Presenti n. 22).

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione per appello nominale da cui si accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 22;

Consiglieri votanti: n. 21;

Voti a favore: n. 21;

Astenuti: n. 1 (BARILE);

Assenti: n. 3 (VOLPICELLA, VASILE, VITUCCI).



IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta ed approvata la relazione che precede;

Acquisiti:

- il parere “favorevole” di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del 7° Servizio “Entrate”, Valeria De Pasquale, in data 20/03/2017;
- il parere “favorevole” di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del 6° Servizio “Finanziario”, Donato Martino, in data 20/03/2017 ;
- Visto il parere del Collegio dei Revisori (prot. 15463 del 23/03/2017) ai sensi dell’art. 239, lettera b punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 147/2013 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Richiamato l'esito della votazione innanzi riportato;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di modificare**, a decorrere dal 1 gennaio 2017, gli artt. 21, 27 e 37 del vigente Regolamento per la Tassa sui Rifiuti – TARI, come da allegato alla presenta deliberazione;
3. **Di trasmettere** in copia la presente deliberazione al Servizio Entrate al Servizio Finanziario e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per quanto di rispettiva competenza;
4. **Di provvedere** alla pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio comunale al fine di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa per alzata di mano, da cui si accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 22;

Consiglieri votanti: n. 21;

Voti a favore: n. 21;

Astenuti: n. 1 (BARILE);

Assenti: n. 3 (VOLPICELLA, VASILE, VITUCCI).



Città di Modugno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

Il consigliere CRAMAROSSA chiede notizie circa la richiesta di un consiglio comunale monotematico e aperto avanzata dai consiglieri di minoranza. Il Presidente dichiara di sospendere i lavori per riprenderli alle ore 14. Clementini propone di sospendere la seduta aggiornandola alle ore 16,30. La maggioranza dei consiglieri presenti e votanti vota per la ripresa dei lavori alle ore 14.

Il Presidente del Consiglio Valentina LONGO dispone l'appello per chiamata nominale, da cui risultano presenti n. 21 consiglieri e assenti n. 4 (VOLPICELLA, CRAMAROSSA, CLEMENTINI, VITUCCI). Pertanto, alle ore 14,28 dichiara la seduta aperta.

Interviene il Sindaco MAGRONE con riguardo alla richiesta avanzata dal consigliere Cramarossa.

Per il dettaglio degli interventi si rinvia al verbale desunto dalla registrazione magnetofonica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il vice Segretario Generale

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott.ssa Beatrice Maggio

Dott.ssa Valentina Longo





Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 18**

Ufficio Proponente: **ufficio Altri Tributi**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 20/03/2017

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Valeria De Pasquale

Visto contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 20/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino



Città di Modugno

PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO

Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA.

**E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 24/04/2017 COME
PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Straziota**

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO
DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LI', 24/04/2017

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Straziota**